

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BRUGGER, MITTERDORFER, SEGNANA,
FONTANARI e SALVATERRA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 NOVEMBRE 1979

Modifiche alla legge 1° dicembre 1956, n. 1426, sui compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria

ONOREVOLI SENATORI. — È da tempo riconosciuta ingiusta ed abbisognevole di riforma la legge 1° dicembre 1956, n. 1426, che regola i compensi ai consulenti tecnici per le operazioni a richiesta dell'autorità giudiziaria.

Essa prevede testualmente all'articolo 3:

«... i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono compensati, per l'attività prestata, a vacanze, in proporzione del tempo impiegato.

Le vacanze sono di due ore e nel calcolo delle medesime non è computato il tempo impiegato nell'andata e nel ritorno.

Il diritto a vacanza non si divide che per metà; trascorsa un'ora ed un quarto è dovuto il diritto intero.

Per ogni incarico ciascun perito non può ricevere più di quattro vacanze al giorno ».

Innanzitutto, va rilevata la scarsa considerazione in cui è posto il consulente del

giudice sul piano professionale, cioè sul piano della prestazione intellettuale, di natura — il più delle volte — specialistica.

Le sue prestazioni sono infatti valutate a tempo, quasi che esse costituiscano un prodotto manuale o industriale, e non, come è più logico, in ragione della complessità dell'incarico o con riferimento alle tariffe professionali.

Va poi considerata l'assurda esclusione dal computo delle vacanze del tempo impiegato dal consulente nell'andata e nel ritorno per gli accertamenti demandatigli, quasi che questo tempo non esistesse o fosse irrilevante ai fini dello svolgimento dell'incarico.

Ma vi è di più. Il citato articolo 3 prevede ancora: «... il magistrato è tenuto, sotto la sua personale responsabilità, a calcolare il numero delle vacanze da liquidare con rigoroso riferimento al numero delle

ore che siano state strettamente necessarie per l'espletamento dell'incarico, indipendentemente dal termine assegnato per il deposito della relazione o traduzione ».

Questa norma è palesemente assurda.

Come può infatti il giudice, ignaro il più delle volte di problemi tecnico-scientifici, calcolare il tempo che un consulente può impiegare per svolgere un incarico del quale egli magistrato è completamente inesperto?

Vi è poi da considerare che il prodotto di un'attività intellettuale, come è appunto una consulenza, non può mai essere preventivamente definito o previsto in limiti precisi di tempo, concorrendo in esso fattori imprevedibili, non dipendenti solo dalla natura e difficoltà dell'indagine, ma anche dalla capacità, dal dinamismo, dagli impegni del consulente stesso. In altri termini, il prodotto « consulenza » non è — e sia consentito il paragone — un prodotto di serie, frutto di un'organizzazione collettiva di natura industriale, nè un prodotto artigianale, frutto di capacità personali di natura manuale e sensibilità artistica, ma è un prodotto di natura intellettuale, risultato non solo di preparazione scientifica, ma di esperienza, di cultura, di sensibilità, di capacità di realizzazione e di sintesi.

Allorquando poi ci si addentra nell'esame della parte più propriamente economica della citata legge n. 1426, ci si rende maggiormente conto della sua inadeguatezza e della non rispondenza alle esigenze della giustizia e dei legittimi interessi economici dei consulenti, se è vero — e lo è — che ad ogni prestazione deve corrispondere un'adeguata retribuzione.

Recita l'articolo 4:

« Le vacanze per le perizie ordinate dal giudice penale sono:

a) la prima di lire 2.000 e ciascuna delle successive di lire 1.000 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori forniti di titolo di studio universitario o equivalente;

b) la prima di lire 1.000 e ciascuna delle successive di lire 700 per i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori

forniti di titolo di studio di scuola media superiore;

c) la prima di lire 800 e ciascuna delle successive di lire 500 per gli altri periti o consulenti tecnici, interpreti e traduttori.

Le suddette vacanze per le consulenze tecniche ordinate dal giudice civile possono essere aumentate di un quarto ».

In definitiva, i consulenti laureati sono retribuiti in ragione di lire 500 ad ora, quelli diplomati in ragione di lire 350 ad ora, gli altri privi di diploma in ragione di lire 250 ad ora. Tutti poi con le limitazioni di computo previste dall'articolo 3, laddove si escludono le ore impiegate « nell'andata e nel ritorno ».

Non v'è chi non veda come queste retribuzioni siano assolutamente inadeguate e, più ancora, non dignitose per il professionista chiamato ad assolvere incarichi, sempre delicati e importanti, nell'interesse della giustizia.

Non v'è chi non veda come un simile trattamento economico porti discredito alle categorie professionali ed anche allo stesso esercizio della giustizia.

Non v'è chi non rilevi l'assurdo costituito dal fatto che in uno Stato di diritto come il nostro ad uguale prestazione professionale corrisponda diversa retribuzione, e ciò a seconda che il committente sia un privato o l'Amministrazione della giustizia.

Non v'è chi non rilevi ancora l'assurdo di due tariffe fissate per legge, una enormemente diversa dall'altra, per retribuire a tempo la prestazione di una stessa categoria professionale.

Si tratta evidentemente di una posizione di coercizione assolutamente ingiustificabile, neppure sotto il profilo dell'aggravio economico che potrebbe derivare allo Stato.

Principi costituzionali e di democrazia vogliono che ogni lavoro sia equamente retribuito tendendosi ad affermare l'unicità delle tariffe rispettivamente per le varie categorie di lavoratori manuali ed intellettuali.

In questa direzione e per il raggiungimento di queste finalità operano tutte le organizzazioni sindacali del nostro Paese, le quali non tollererebbero certamente remu-

nerazioni operaie al di sotto delle tariffe di categoria.

Va infine tenuto presente che le spese delle consulenze fanno carico, in sede civile, alle parti in causa e, in sede penale, al Ministero di grazia e giustizia per una piccola aliquota e alle parti in causa per l'aliquota maggiore.

Le stesse argomentazioni e considerazioni valgono per quanto stabilito dall'articolo 5 del disegno di legge in esame, laddove si precisano le indennità giornaliere ed i rimborsi spese di viaggio e soggiorno. Si noti al riguardo che, con la legge 13 luglio 1965, n. 836, le predette indennità e i rimborsi spese sono stati aumentati ed integrati, pur risultando assolutamente insufficienti a coprire le spese effettive che si incontrano per il soggiorno fuori sede.

L'aspetto più marcatamente evidente dell'insufficienza della richiamata legge n. 1426, che si vuole riformata, è costituito dal disposto dell'ultimo capoverso dell'articolo 6. In esso si precisa testualmente: « Ove i periti e i consulenti tecnici si siano avvalsi dell'ausilio di altri prestatori d'opera, il compenso per questi ultimi sarà valutato alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali... ».

Questa è evidentemente una discriminazione inaccettabile.

Se per l'esercizio della giustizia si ritiene di imporre dei sacrifici personali a coloro i quali debbono collaborare con i magistrati — e ciò va disatteso energicamente — tali eventuali sacrifici dovrebbero essere per ra-

gioni di equità sopportati in egual misura da tutti e non soltanto da una parte.

Non si vede perchè un professionista quando opera quale consulente tecnico del giudice debba avere una retribuzione che, confrontata con quella sancita dalle vigenti tariffe professionali, è da considerarsi apparente o puramente simbolica mentre, per contro, i prestatori d'opera, che possono essere necessari collaboratori del consulente nello svolgimento dell'incarico a lui conferito, debbano essere retribuiti « alla stregua delle tariffe vigenti o, in mancanza, degli usi locali ».

Queste considerazioni critiche sulla inadeguatezza delle norme contenute nella legge 1° dicembre 1956, n. 1426, hanno consigliato la presentazione del presente disegno di legge, che nella sua estrema semplicità e chiarezza tende a ripristinare la normalità in un settore tanto importante.

Gli aggravii economici del Ministero di grazia e giustizia risulteranno irrilevanti in dipendenza delle nuove norme proposte, se si considerano i vantaggi che ne deriveranno per il funzionamento di un settore così importante, delicato ed essenziale qual è quello della giustizia, anche in relazione ad un più rapido svolgimento dei processi.

Le categorie professionali interessate vedrebbero finalmente cessare un ingiusto trattamento sul piano economico ed una discriminazione che contrasta con le norme di giustizia ed equità garantite dalla nostra Costituzione repubblicana.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Gli onorari e i rimborsi spese dei periti e consulenti tecnici, per le operazioni eseguite per disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale, vanno liquidati dal magistrato in base alle tariffe professionali vigenti delle rispettive categorie cui appartengono.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà con la dotazione del capitolo n. 1107 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario 1980 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 3.

Restano ferme tutte le altre norme vigenti, non incompatibili con le disposizioni della presente legge.